

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

6 AGO. 2004

6 AGO. 2004

ADDI NELLA SEDUTA DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARELLI	Antonello	Assessore
SIMBONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
CIOCCHETTI	Luciano	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
.....OMISSIS

ASSENTI: TUTTI PRESENTI

DELIBERAZIONE N. - 748 -

OGGETTO:

Legge 28 dicembre 2001 n. 448 (finanziaria 2002) art. 66 - Interventi per la protezione dall'influenza catarrale dei ruminanti. Indennizzi agli allevatori per gli animali macellati; Aiuti di Stato (MIPAF) NN1/2004 (ex N. 65/2002).



OGGETTO: Legge 28 dicembre 2001 n. 448 (finanziaria 2002) art. 66 – Interventi per la protezione dall'influenza catarrale dei ruminanti. Indennizzi agli allevatori per gli animali macellati. Aiuti di Stato (MIPAF) NN1/2004 (ex N. 65/2002).



SU PROPOSTA DELL' ASSESSORE ALL' AGRICOLTURA

VISTA la L.R. n. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta Regionale e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale";

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002;

DATO ATTO che con Legge 28 dicembre 2001 n. 448 (finanziaria 2002) – art. 66 – sono state previste agevolazioni per le aziende zootecniche di allevamenti di bovini interessati dalla Blue Tongue ed in particolare:

- comma 2 – indennizzi per diverse categorie di bovini per maggiori spese sostenute dagli allevamenti sottoposti al blocco di movimentazione conseguente all'epidemia di Blue Tongue ed i cui animali sono mantenuti nelle stalle per almeno 5 (cinque) mesi e macellati a partire dall'1 gennaio 2001;
- comma 4 - sospensione del pagamento degli oneri previdenziali relativi all'anno 2002 e riduzione e versamento degli oneri stessi in cento rate mensili a decorrere dall'1.1.2004 per le aziende zootecniche e le loro cooperative ubicate nelle Regioni e province sottoposte a sorveglianza per la Blue Tongue;

CHE il sistema di aiuti è stato notificato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali alla Commissione CE che lo ha classificato N. 65/2002;

CHE, per essere considerati congrui agli orientamenti per gli aiuti di Stato e quindi compatibili con l'art. 87 del Trattato, il Ministero ha dovuto dimostrare alla Commissione medesima che:

- le maggiori spese alimentari e veterinarie per mantenere gli animali non sono state compensate da un maggior valore dell'animale venduto, valore che è risultato deprezzato;
- l'avvio alla macellazione è stato necessario per sopraggiunti problemi di benessere animale conseguenti al sovraffollamento degli allevamenti;
- la somma del prezzo realizzato e degli aiuti concessi era inferiore al prezzo che si sarebbe realizzato in una situazione normale di mercato;

CHE l'aiuto previsto dal comma 4 dell'art. 66 della legge n. 448/2001 è stato attivato dal MIPAF per il tramite dell'I.N.P.S.;

CHE per l'aiuto previsto dal comma 2 del medesimo articolo – indennizzo per gli animali macellati – il MIPAF ha provveduto a ripartire alle Regioni interessate il fondo istituito dalla predetta legge n. 448/2001 per l'anno 2002 ed a comunicare le prescrizioni dettate dalla Commissione con la decisione N. C (2004)386 del 18.12.2004 di compatibilità dell'aiuto medesimo con il trattato CE;

PRESO ATTO che la Commissione con detta Decisione ha stabilito che:

- la misura di aiuto si applica esclusivamente alle aziende soggette a restrizioni di movimentazioni, nell'ambito della quarantena obbligatoria prevista dalla legislazione veterinaria comunitaria;

- la misura di aiuto riguarda esclusivamente gli allevatori che operano nella linea vacca-vitello in allevamenti estensivi che hanno beneficiato direttamente dell'indennizzo per capi macellati per ordine dei servizi veterinari e per ragioni sanitarie;
- lo scopo dell'aiuto è compensare la perdita di reddito subita da tale categoria di allevatori per gli animali mantenuti negli allevamenti per almeno cinque mesi e macellati per combattere l'insorgenza dell'epizoozie contagiose di interesse pubblico;
 - l'intensità dell'aiuto è quantificata:
 - per i vitelli di età inferiore a 6 mesi: in € 51,64
 - per i capi di età compresa tra 6 e 12 mesi: in € 77,46
 - per i capi di età compresa tra 12 e 24 mesi: in € 144,92
 - per le vacche a fine carriera produttiva: in € 180,75
- la misura di aiuto è di natura esclusivamente compensativa, da applicare solo alle aziende per le quali l'Ufficiale veterinario abbia certificato l'insorgenza di gravi problemi di benessere degli animali in conseguenza delle restrizioni dei movimenti imposte alle aziende medesime;
- gli aiuti concessi nell'ambito del regime notificato non possono essere cumulati con altri regimi di aiuto aventi le stesse finalità;
- gli aiuti concessi dovranno essere oggetto di una relazione finale recante dati particolareggiati sul numero e sulla categoria dei capi selezionati, macellati ed eliminati;

EVIDENZIATO che il territorio regionale è stato intercessato da provvedimenti del Ministero della Salute di divieto di movimentazione del bestiame a far data 5 settembre 2001 - Ordinanza n. 6000.6/BT/2604;

RILEVATO pertanto che i benefici di cui trattasi possono essere erogati a favore degli allevatori che operano la linea vacca-vitello (sia da latte sia da carne), i cui capi sono stati macellati, su disposizione dei Servizi Veterinari, successivamente alla data del 5 febbraio 2002;

DATO ATTO che, per essere adottata in esecuzione di provvedimenti e decisioni del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e della Commissione Europea, la presente deliberazione non deve essere sottoposta alla concertazione con le parti sociali;

D E L I B E R A

- di dare attuazione al piano di aiuto previsto dall'art. 66 - comma secondo - della legge 28 dicembre 2001 n. 448 (finanziaria 2002) a favore degli allevatori che operano la linea vacca - vitello (sia da latte sia da carne) i cui capi mantenuti nelle aziende per almeno cinque mesi a causa del divieto di movimentazione, sono stati macellati, su disposizione dei Servizi Veterinari, nel periodo 5 febbraio 2002 - 31 dicembre 2002; (Aiuti di Stato - MIPAF - NN 4/2004 - ex n. 65/2002);
- di stabilire che il Direttore del Dipartimento Economico ed Occupazionale, con proprio provvedimento, disciplini le modalità ed i tempi di raccolta delle domande di accesso all'aiuto, determini le regole per la loro istruttoria, provveda alla liquidazione degli indennizzi negli importi stabiliti dalla Commissione Europea ed eroghi detti indennizzi avvalendosi dell'AGEA, quale Organismo che provvede, per la Regione Lazio, alla concessione dei premi per la macellazione;
- di fronteggiare l'onere derivante dal presente atto con i fondi assegnati, allo scopo, dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con Decreto n. 24544 del 19.12.2002 ed allocate nel capitolo di Bilancio regionale B12112.

6 AGO. 2004

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
 IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

